



Sentenza n. 285 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 9 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.835 del 1991 proposto dal dott. ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Cinelli e Domenico D’Alessio, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, Via Cadorna n.1;

contro

l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE n.8, con sede in Civitanova Marche, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luciana Argalia Cingolani ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

per l’accertamento

del diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni di Primario di radiologia e terapia fisica, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la sentenza 26 novembre 1996, n.551, con cui questo Tribunale ha dichiarato interrotto il giudizio a seguito del decesso dell’iniziale difensore dell’U.S.L. n.16, Amministrazione sanitaria inizialmente intimata;

Visto l'atto di riassunzione del giudizio da parte del ricorrente nei confronti dell'A.U.S.L. n.8;

Visto il rinnovato atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. n.8 a seguito della suindicata riassunzione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Alessandra Moneta, in sostituzione dell'avv. Cinelli per il ricorrente; nessuno comparso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 15.7.1991, il dott. ***, ivi in servizio in qualità di Aiuto ed incaricato dal 3.9.1984, a seguito di dimissioni del titolare, delle mansioni di Primario di radiologia e terapia fisica sino alla copertura del posto (deliberazione 13.11.1985 n.507 del Comitato di gestione) ha chiesto l'accertamento del diritto e la conseguente condanna dell'USL n.16 al pagamento della differenza retributiva per le mansioni superiori così svolte dal 3.11.1984 al 20.7.1990.

A sostegno del rivendicato diritto, disatteso malgrado le richieste del 12.3.1990 e del 12.10.1990, ha dedotto l'esistenza di tutti i presupposti previsti dall'art.29 del D.P.R. n.761/1979 e più volte ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa, trattandosi di mansioni relative ad un posto vacante, debitamente conferite ed espletate per un periodo superiore a 60 giorni.

A seguito del decesso dell'iniziale difensore dell'U.S.L. n.16, questo Tribunale ha disposto l'interruzione del giudizio con sentenza 20 novembre 1996 n.551, giudizio che il ricorrente ha riassunto con atto notificato il 9.4.1997

all'Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 (*ex* USL n.16) e depositato il 15.4.1997, ribadendo tesi e richieste ed insistendo per l'accoglimento con memoria depositata il 25.2.2005.

Con atto depositato il 17.6.1997 si è costituita in giudizio l'AUSL n.8, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto in quanto infondato.

2. Tanto premesso, considera il Collegio che il ricorso in esame, come l'atto di riassunzione, in quanto proposto prima dell'1.7.1998, è ancora attribuito alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo.

Inoltre, anche se la pretesa patrimoniale, oggetto del contendere, va dal 3.9.1984 al 20.7.1990, la notifica nel 1997 dell'atto di riassunzione alla subentrata A.U.S.L. n.8, in funzione dall'1.2.1995 ai sensi della deliberazione 21.1.1995 n.116 della Giunta regionale Marche, anziché al Commissario liquidatore dell'*ex* U.S.L. n.16, non ne comporta la carenza di legittimazione passiva in quanto il ricorso è stato inizialmente proposto nei confronti dell'Ente all'epoca legittimato passivamente: ai sensi dell'art.110 c.p.c. si versa, quindi, in ipotesi di successione processuale tra Enti e, comunque, ai sensi dell'art.8, III comma, della L.R. 28 giugno 1994, n.22 le neo-istituite Aziende sanitarie locali "subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle UU.SS.LL. soppresse, il cui ambito territoriale risulti in esse prevalentemente ricompreso".

Il ricorso va, dunque, esaminato nel merito e deve essere accolto, in quanto sussistono tutti i presupposti, più volte ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, per il riconoscimento del diritto alla rivendicata differenza retributiva, cioè un formale provvedimento di in-

carico da parte dell'organo amministrativo competente, nella fattispecie ravvisabile nella deliberazione 13.11.1985 n.507 del Comitato di gestione dell'ex U.S.L. n.16, la vacanza del posto di Primario, poiché il titolare del posto si era dimesso dal 3.9.1984, e l'espletamento delle relative mansioni per un periodo superiore ai sessanta giorni l'anno, essendo incontestato che le mansioni di Primario sono state svolte dal ricorrente dal 3.9.1984 sino al 20.7.1990, data della sue dimissioni.

La fondatezza del diritto rivendicato comporta che l'A.U.S.L. n.8 va condannata al pagamento, per il periodo sopra indicato, della differenza fra lo stipendio base della superiore posizione espletata e quello della posizione di appartenenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a loro volta determinati con le modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 1998 n.352 (G.U. 13 ottobre 1998 n.239).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo in dispositivo indicato.”